

Allegato 2

SOTTO-SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

PREMESSA

PARTE PRIMA

1. L'ANALISI DEL CONTESTO

2. IL CONTESTO ESTERNO

3. IL CONTESTO INTERNO

PARTE SECONDA – LA GESTIONE DEL RISCHIO

1.MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEL RISCHIO

2. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

2.1 Misure di prevenzione specifiche

2.2 Misure di prevenzione generali: verifica del grado di attuazione e aggiornamento annuale

2.3 Integrazione tra il Processo di Gestione del Rischio e il Ciclo della Performance

2.4 Il collegamento con il sistema dei controlli interni

PARTE TERZA - TRASPARENZA

1.Introduzione

2.Obiettivi strategici in materia di Trasparenza

3.Il processo di attuazione del programma

4.Il processo di pubblicazione dei dati e i soggetti responsabili

5.Tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati

6.L'organizzazione dei flussi Informativi - la struttura dei dati e i formati

7.Monitoraggio periodico

8.Pubblicità dei dati e protezione dei dati personali

PARTE QUARTA -MONITORAGGIO

PREMESSA

Il presente aggiornamento della sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” che accede al PIAO 2024/2026 è stato elaborato sulla base delle indicazioni ricavabili dall’Aggiornamento 2023 al PNA 2022 approvato con deliberazione ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023.

A sua volta, l’Aggiornamento 2023 al PNA 2022 conferma in larga misura le previsioni del PNA 2022 limitandosi ad aggiornare le previsioni relative ai contratti pubblici tenuto conto delle fondamentali novità recate dal nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023.

E, infatti, come espressamente evidenziato dall’ANAC *“Nel corso del 2023 la disciplina dei contratti pubblici è stata interessata da una serie di interventi legislativi che hanno contribuito a innovarne significativamente l’assetto.*

L’entrata in vigore il 1° aprile 2023, con efficacia dal successivo 1° luglio 2023, del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023 (nel seguito, anche “nuovo Codice”) e la conferma di diverse norme derogatorie contenute nel d.l. 76/2020 e nel d.l. n. 77/2021 riferite al d.lgs. 50/2016 (nel seguito, anche “vecchio Codice” o “Codice previgente”), hanno determinato un nuovo quadro di riferimento, consolidando, al contempo, alcuni istituti e novità introdotte negli ultimi anni.

Aspetto particolarmente significativo e che ha ispirato anche il presente Aggiornamento, attiene al fatto che molte disposizioni semplificatorie e derogatorie previste dalle norme susseguitesi nel corso degli ultimi anni (d.l. 32/2019, d.l. 76/2020, d.l. 77/2021) sono state, per un verso, riproposte nel nuovo Codice e quindi introdotte in via permanente nel sistema dei contratti pubblici e, per altro verso, confermate per i progetti finanziati con fondi PNRR/PNC anche dopo la data di efficacia del d.lgs. 36/2023, ai sensi della disciplina transitoria dallo stesso recata dall’art. 225, comma 8, e dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) del 12 luglio 2023 recante “Regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative”.

In buona sostanza, a seguito dell’entrata in vigore e successiva efficacia delle disposizioni di cui al nuovo Codice dei contratti pubblici si è venuto a formare un quadro normativo così differenziato, sia con riferimento alle norme sostanziali applicabili alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture sia con riferimento alle correlate regole di trasparenza:

a) procedure di affidamento avviate entro la data del 30 giugno 2023, c.d. “procedimenti in corso”, disciplinate dal vecchio Codice (art. 226, comma 2, d.lgs. 36/2023);

b) procedure di affidamento avviate dal 1° luglio 2023 in poi, disciplinate dal nuovo Codice;

c) procedure di affidamento relative a interventi PNRR/PNC, disciplinati, anche dopo il 1° luglio 2023, dalle norme speciali riguardanti tali interventi contenute nel d.l. 77/2021 e ss.mm.ii. e dal nuovo Codice per quanto non regolato dalla disciplina speciale.

Analogamente a quanto operato da ANAC con riguardo al PNA, anche il presente aggiornamento si limita ad apportare parziali modifiche alla precedente sottosezione “rischi corruttivi e trasparenza” di cui al PIAO 2023/2025 in ragione delle novità in materia di contrattualistica pubblica e di trasparenza, mentre sono sostanzialmente confermati i restanti contenuti.

1. L'ANALISI DEL CONTESTO

La prima delle fasi in cui si articola il processo di gestione del rischio corruttivo è rappresentata dall'analisi del contesto esterno ed interno. In questa fase, l'Amministrazione acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

Nello specifico l'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente, in cui l'Amministrazione si trova ad operare, possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo, oltre che lo stesso monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

Si tratta di una fase preliminare indispensabile, in quanto consente di definire la propria strategia di prevenzione del rischio corruttivo, anche e non solo, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e dell'ambiente in cui opera.

In particolare, l'analisi del contesto esterno consiste nell'individuazione e descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio o del settore specifico di intervento (ad esempio, cluster o comparto), nonché delle relazioni esistenti con gli stakeholder e di come queste ultime possano influire sull'attività dell'amministrazione, favorendo eventualmente il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno.

In altri termini, la disamina delle principali dinamiche territoriali o settoriali e influenze o pressioni di interessi esterni, cui l'Amministrazione può essere sottoposta, costituisce un passaggio essenziale nel valutare se, e in che misura, il contesto, territoriale o settoriale, di riferimento incida sul rischio corruttivo e, conseguentemente, nell'elaborare una strategia di gestione del rischio adeguata e puntuale.

L'analisi del contesto interno, invece, riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità amministrativa.

2. IL CONTESTO ESTERNO

Nel condurre l'analisi del contesto esterno il RPCT ha tenuto conto, principalmente, delle seguenti fonti già consultate con riferimento al PIAO 2023/2025, non essendo disponibili, allo stato del presente aggiornamento, fonti più aggiornate:

Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata (ultima relazione relativa all'anno 2021).

“ (...)Gli studi e le analisi elaborate negli ultimi dodici mesi sottolineano come la crisi generata dalla pandemia avrà l'effetto di accelerare cambiamenti economici e sociali che nell'era “pre-COVID” erano ancora in uno stato embrionale. È in questa transizione che le mafie potrebbero inserirsi per rafforzare la sfera dei traffici illeciti “tradizionali” ed estendere i tentativi di infiltrazione nell'economia legale e nella gestione della cosa pubblica. Al di là delle differenze esistenti tra le diverse consorterie, la criminalità organizzata ha dimostrato in questi anni di perseguire due obiettivi: mantenere la presa sulle aree di radicamento storico, attraverso il controllo del territorio e l'assoggettamento delle attività economiche; infiltrarsi, al di fuori delle regioni di origine, nel tessuto economico-finanziario, attraverso gli strumenti dell'usura e dell'estorsione ovvero quelli più tipici del white collar crime, quali l'ingerenza negli appalti e, più in generale, nelle sovvenzioni pubbliche ed europee. In entrambi i casi, le mafie fanno ricorso a “sistemi” più evoluti rispetto ai metodi violenti “tradizionali” che vengono lasciati alle forme di criminalità di più basso rango. I modi operanti praticati dalla delinquenza organizzata fanno sempre più frequentemente appello alle intimidazioni e alla corruzione. È in questo contesto che assume un ruolo fondamentale il cosiddetto “capitale relazionale” che le organizzazioni criminali si sono “costruite” nel tempo, stringendo rapporti con “l'area grigia” dei soggetti compiacenti appartenenti al mondo della finanza e dell'imprenditoria. A tali fattori si associa un'ingente disponibilità economica proveniente dai traffici illeciti, primo tra tutti quello degli stupefacenti, che le organizzazioni mirano a immettere nel circuito dell'economia legale attraverso tecniche di riciclaggio sempre più raffinate. È facendo leva su queste caratteristiche che i sodalizi criminali hanno sviluppato una capacità di adeguamento alle trasformazioni geo-politiche, economiche e finanziarie, succedutesi negli ultimi decenni. Le analisi investigative più recenti concordano nel ritenere che con la diffusione della pandemia, le mafie, grazie proprio a questa “forza” adattiva, hanno accelerato i tentativi di penetrazione nel tessuto sociale economico. L'attività info-investigativa ha evidenziato, infatti, come l'infiltrazione sia preordinata a sfruttare le fragilità generate dalla crisi economica. Le manifestazioni di questa strategia puntano a creare una sorta di “welfare parallelo” nell'intento di costruire un nuovo consenso sociale e ad insinuarsi nel mondo produttivo sfruttando, attraverso i meccanismi dell'usura, le situazioni di difficoltà in cui versano imprenditori e commercianti a causa della mancanza di liquidità. La tendenza all'inquinamento del tessuto economico-imprenditoriale ed al condizionamento dei processi decisionali delle pubbliche amministrazioni locali caratterizza tutte le maggiori organizzazioni malavitose e coinvolge la gran parte dei settori, spaziando da quelli più strettamente connessi ai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come l'ambientale e l'energetico, a quello delle costruzioni, all'agroalimentare, a quelli della ristorazione e della ricezione turistica, della sanità, della logistica, dei trasporti, dei giochi e delle scommesse ed in generale di tutti i comparti di rilevanza strategica. Nello svolgimento di tali attività, come in quella di predazione dei fondi nazionali e comunitari, si è ancora una volta rivelato prezioso l'apporto specialistico fornito dai consulenti esperti. Continuano ad essere oggetto dell'infiltrazione criminale strutture sanitarie pubbliche, sia perché “collettrici” delle risorse economiche destinate al servizio

sanitario nazionale, sia in quanto potenziali canali di moltiplicazione di quel consenso sociale e politico che talvolta determina il controllo delle amministrazioni locali (...)

Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (ultima relazione relativa al I e II semestre 2022)

Con riferimento alla presenza della criminalità organizzata nella provincia di Catania, si evidenzia “(...) Con riferimento alla famiglia LA ROCCA, la sua presenza nel territorio calatino è stata accertata per la prima volta con la sentenza “Orsa Maggiore” emessa dalla Corte d’Assise di Catania e risulta confermato storico legame con la famiglia SANTAPAOLA-ERCOLANO. Gli esiti della già menzionata operazione “Agorà” hanno messo in luce come la famiglia LA ROCCA, tramite imprenditori locali e grazie alle relazioni mantenute all’interno del Comune di Caltagirone (CT), avrebbe gestito il controllo monopolistico degli appalti pubblici. In particolare, sarebbe stato riscontrato come alcuni dipendenti dell’amministrazione avrebbero favorito le aziende di fatto riconducibili al clan nell’aggiudicazione di appalti anche mediante bandi di gara creati ad hoc (...)”.

A fronte del forte impatto sul territorio generato dall’operazione “Agorà”, desumibile anche da fonti ulteriori quali la stampa e i media locali, questa amministrazione ha messo in campo nell’anno 2022 diverse attività volte a rafforzare il sistema di prevenzione del rischio corruttivo negli appalti pubblici attraverso:

- Presidio delle verifiche antimafia;
- Ricognizioni e verifiche interne sulle commesse pubbliche;
- Rafforzamento dei controlli interni.

Sono confermati i principali fattori di rischio desumibili dal contesto esterno, già oggetto di analisi nel PIAO 2023/2025, che possono così riassumersi:

- Presenza di consorzierie di stampo mafioso attive sul territorio;
- Penetrazione delle mafie nel sistema degli appalti pubblici.

3. IL CONTESTO INTERNO

Con riferimento all'analisi del contesto interno è utile focalizzare lo sguardo a quegli aspetti dell'organizzazione e della gestione per processi in grado di influenzare maggiormente le condizioni di rischio corruttivo, facendo emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione. Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.

L'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno, oltre a quello della rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cd. "mappatura dei processi", consistente nella individuazione ed analisi dei processi organizzativi. L'obiettivo consiste nel fatto che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

Una mappatura dei processi adeguata consente all'organizzazione di evidenziare duplicazioni, ridondanze e inefficienze e, quindi, di poter migliorare l'efficienza allocativa e finanziaria, l'efficacia, la produttività, la qualità dei servizi erogati e di porre le basi per una corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo.

Al riguardo, occorre dire che questa amministrazione nel corso degli anni, in sede di aggiornamento annuale del proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione, ha progressivamente mappato i settori di attività delle diverse Aree dell'Ente, introducendo in base agli esiti della mappatura dei processi e dell'analisi del rischio le collegati misure di prevenzione.

Le informazioni di dettaglio sull'organigramma e sull'assetto organizzativo sono recuperabili attraverso la consultazione della sotto-sezione di programmazione dedicata alla struttura organizzativa. Appare utile sottolineare in questa sede che a fronte di un numero di Aree pari a 5 si registra la presenza in servizio di n. 4 dirigenti, uno dei quali è incaricato della direzione ad interim dell'Area vacante. Inoltre, la struttura organizzativa del Comune prevede l'incardinamento dei servizi del contenzioso e della gestione delle risorse umane all'interno del cd. Staff di Segreteria Generale.

Con riferimento ai livelli di responsabilità, si registra l'istituzione dell'area delle posizioni organizzative, mentre sul fronte della dotazione organica si rileva il progressivo depauperamento di figure professionali a seguito di un consistente numero di cessazioni dal servizio che non è possibile reintegrare stante il divieto di procedere ad assunzioni collegato alla situazione di dissesto finanziario.

Non si registrano casi di corruzione all'interno dell'Ente, tra il personale in servizio, né di conseguenza l'avvio di procedimenti disciplinari per fatti corruttivi. Quest'ultimo dato, oltre a confermare l'analogo dato contenuto nel PIAO 2023/2025, è desunto dall'ultima Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

I principali fattori di rischio desumibili dalle caratteristiche del contesto interno sono così riassumibili:

- Grazi carenze nella dotazione organica (specie con riferimento alle categorie C e D), con conseguente rigidità dell'organizzazione e impraticabilità di meccanismi di rotazione ordinaria su vasta scala;
- Assenza di una struttura stabile di supporto al RPCT;
- Numero di dirigenti in servizio inferiore al fabbisogno dell'Ente;
- Assenza di risorse finanziarie da destinare alla formazione continua del personale.

PARTE SECONDA LA GESTIONE DEL RISCHIO

1.MAPPATURA DEI PROCESSI E ANALISI DEL RISCHIO

L'art. 1, comma 5, della l. 190 del 2012 prevede che il piano di prevenzione della corruzione “*fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione*”. In pratica, è richiesto che l'individuazione degli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio corruttivo sia preceduta da una analisi dell'organizzazione e delle sue regole di funzionamento, finalizzata ad individuare il rischio di esposizione al fenomeno corruttivo.

Come evidenziato dall'Anac nell'Allegato 1) del PNA 2019 “Il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere progettato ed attuato tenendo presente le sue principali finalità, ossia favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi. La mappatura dei processi, l'analisi e la valutazione del rischio, accrescendo la conoscenza dell'amministrazione, consentono di alimentare e migliorare il processo decisionale alla luce del costante aggiornamento delle informazioni disponibili”. Il P.N.A. prevede che le amministrazioni possono utilizzare altre forme di valutazione e gestione, ferma restando la necessità di verificare l'efficienza e l'efficacia delle metodologie utilizzate, dandone conto comunque nel Piano.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, ai fini di dare attuazione a tali indicazioni, con riferimento all'attività di mappatura dei processi, nel corso degli anni ha avviato e condotto un percorso che ha visto il coinvolgimento di tutta la struttura comunale e attraverso la collaborazione di tutti i Dirigenti di Area, si è giunti all'individuazione e all'analisi dei processi relativi alle attività di competenza di ciascun Area che, in ragione della loro natura e tipicità, presentano, anche potenzialmente, un livello di rischio di corruzione più elevato.

La responsabilità di ciascun processo è, dunque, intestata al Dirigente di Area in relazione all'organizzazione dell'Ente e alle proprie competenze. Per ogni Area si è provveduto a predisporre una tabella per la mappatura del rischio, con riferimento alle attività dei propri uffici, indicando il processo e le sue fasi, l'attività e le responsabilità per ciascuna fase.

La mappatura ha consentito di evidenziare, pertanto, le aree all'interno delle quali si può verificare il rischio di corruzione per dar corso poi al passaggio successivo, ovvero la valutazione del rischio.

Per l'attività di mappatura e analisi del rischio già condotta si rinvia a ai contenuti del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022/2024, in questa parte qui integralmente richiamato e trascritto.

Infatti, sulla scorta di quanto suggerito da ANAC in seno al PNA 2022, in questa sede si è inteso valorizzare il lavoro di mappatura e analisi svolto negli anni, in considerazione della necessaria gradualità del processo di integrazione di tutti i documenti di programmazione all'interno del Piano integrato.

L'elemento di novità della presente parte riguarda l'aggiornamento del catalogo dei rischi relativi ai contratti pubblici come ricavabile dall'Aggiornamento 2023 al PNA 2022 (v. Tabella 1). Nel corso dell'anno 2024 saranno condotti tavoli tecnici per aggiornare l'analisi del rischio alla tabella 1 dell'aggiornamento 2023 al PNA 2022.

Per l'ulteriore mappatura che sarà successivamente condotta, sulla base dell'aggiornamento 2024, in relazione ai contenuti della presente sezione, sarà adottata la seguente metodologia di analisi.

Metodologia di ponderazione del rischio basata su indicatori/indici tangibili e al contempo qualitativi e quantitativi:

- ✧ Dare un valore (da 1 a 5) a ciascun indice di stima del livello di rischio – probabilità.
- ✧ Dare un valore (da 1 a 5) a ciascun indice oggettivo di stima – IMPATTO.
- ✧ Esprimere un GIUDIZIO SINTETICO FINALE, che si ottiene attraverso la matrice tra il valore più alto tra gli indici della probabilità e il valore più alto tra gli indici dell'impatto.

1.1.INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):

- › Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA.
- › Rilevanza esterna del processo.
- › Complessità del processo.
- › Valore economico del processo.
- › Frazionabilità del processo.
- › Assetto organizzativo (rotazione risorse umane sul processo e % risorse umane impiegate nel processo).
- › Controlli applicati al processo.

1.2. INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (impatto):

- › IMPATTO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendente dell'amministrazione (procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su affidamenti di contratti pubblici).
- › IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing – segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità.
- › IMPATTO ORGANIZZATIVO - Dati risultanti dai controlli successivi.

Giudizio Sintetico (GS)	impatto molto basso 1	impatto basso 2	impatto medio 3	impatto alto 4	impatto altissimo 5
probabilità molto bassa 1	RISCHIO MOLTO BASSO 1	RISCHIO MOLTO BASSO 2	RISCHIO BASSO 3	RISCHIO MEDIO 4	RISCHIO MEDIO 5
probabilità bassa 2	RISCHIO MOLTO BASSO 2	RISCHIO BASSO 4	RISCHIO MEDIO 6	RISCHIO MEDIO 8	RISCHIO ALTO 10
probabilità media 3	RISCHIO BASSO 3	RISCHIO MEDIO 6	RISCHIO MEDIO 9	RISCHIO ALTO 12	RISCHIO ALTISSIMO 15
probabilità alta 4	RISCHIO MEDIO 4	RISCHIO MEDIO 8	RISCHIO ALTO 12	RISCHIO ALTISSIMO 16	RISCHIO ALTISSIMO 20
probabilità altissima 5	RISCHIO MEDIO 5	RISCHIO ALTO 10	RISCHIO ALTISSIMO 15	RISCHIO ALTISSIMO 20	RISCHIO ALTISSIMO 25

2. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di analisi e valutazione degli eventi rischiosi.

In tale fase, che riveste un ruolo centrale nella costruzione della strategia complessiva di prevenzione della corruzione, ciascuna Pubblica Amministrazione è chiamata a progettare l'attuazione di misure specifiche e puntuali e a prevedere scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili. Come sottolineato dall'ANAC, la fase di individuazione delle misure deve essere impostata tenendo in particolare considerazione la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non effettivamente attuabili.

L'individuazione e la programmazione delle misure per la prevenzione della corruzione deve essere realizzata tenendo conto di alcuni aspetti fondamentali. In primo luogo, la distinzione tra misure generali e misure specifiche. Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per l'incidenza su problemi specifici.

Nel caso specifico del presente documento, le misure di prevenzione specifiche sono state programmate sulla base delle risultanze della mappatura dei processi e della conseguente analisi del rischio condotte dai diversi Responsabili di Area, in coerenza con il catalogo delle misure di prevenzione predisposto dal RPCT.

In coerenza con le indicazioni provenienti dalle organizzazioni sovranazionali, e nel rispetto dell'impianto della legge 190 del 2012, l'attività di trattamento del rischio oggetto del presente Piano risponde all'esigenza di perseguire 3 obiettivi:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

2.1 Misure di prevenzione specifiche

Il presente Piano prevede l'attuazione delle misure di prevenzione di carattere generale, ovvero delle cd. misure obbligatorie che in base alla legge 190/2012 tutte le PP.AA. devono attuare al proprio interno. Accanto e in aggiunta a queste, sono programmate misure di prevenzioni specifiche e/o ulteriori. Come sottolineato dall'ANAC, la definizione delle **priorità di trattamento** nell'impostare le azioni di prevenzione dovrà tener conto del livello di esposizione al rischio determinato nella fase precedente e procedere in ordine via via decrescente, partendo dalle attività che presentano un'esposizione più elevata fino ad arrivare al trattamento di quelle che si caratterizzano per un'esposizione più contenuta.

Le misure che seguono sono state elaborate sulla scorta delle indicazioni ricavabili dal PNA e sono riconducibili al novero delle tipologie principali di misure organizzative che in materia di prevenzione della corruzione le PP. AA. possono mettere in campo. Si caratterizzano tutte per essere misure interne di carattere organizzativo, ulteriori rispetto all'adempimento di ogni obbligo di legge. Tra queste, particolare rilievo assumono quelle che introducono obblighi di trasparenza aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori previsti dal d.lgs. 33/2013, ritenendo che una puntuale attività di *accountability* oltre a rafforzare il "patto democratico" tra cittadini e amministratori, fornisca ai primi gli strumenti di controllo sui meccanismi di attuazione delle decisioni e di allocazione delle risorse pubbliche, stimolando la partecipazione e contribuendo alla segnalazione ed emersione di fenomeni di *maladministration*.

Sulla base del catalogo che segue, le misure di prevenzione specifiche sono programmate e monitorate da ciascun Dirigente nell'ambito dell'attività di mappatura dei processi e analisi del rischio condotta a livello di Area.

Catalogo esemplificativo delle misure specifiche di trattamento:

Macro-tipologia misura specifica	Descrizione
Misura di regolamentazione	Sottoporre il processo a una regolamentazione interna mediante la definizione di regole generali e astratte di disciplina, attraverso regolamenti di organizzazione e/o linee guida interne
Misura di controllo	Sottoporre il processo a sistemi di controllo interno nella forma del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile ovvero mediante monitoraggi periodici a campione condotti a livello di Settore
Misura di trasparenza	Sottoporre il processo a obblighi di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” ulteriori rispetto agli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013 nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali
Misura di organizzazione di processo (standardizzazione e tracciabilità)	Riorganizzare il processo nella direzione della sua standardizzazione e tracciabilità, mediante check list, software gestionali, digitalizzazione
Misura di formazione	Realizzare interventi formativi specifici con la partecipazione obbligatoria del personale addetto al processo
Misura di rotazione	Realizzare percorsi di rotazione interna al Settore per il personale addetto al processo, anche attraverso una programmazione periodica
Misura di segnalazione	Introdurre obblighi di segnalazione/informazione specifica su dati inerenti al processo al RPCT anche attraverso report periodici
Misura di sensibilizzazione e partecipazione	Sottoporre il processo a forme di coinvolgimento della società civile mediante avvisi pubblici, consultazioni, assemblee pubbliche ecc.
Misura di promozione dell’etica e standard di comportamento	Sottoporre il processo a standard comportamentali definiti a livello di Ente e/o di Settore
Misura di audit interno	Sottoporre il processo a forme di audit interno, anche periodiche, attraverso il coinvolgimento di diverse figure professionali al fine di individuare profili di debolezza/criticità e /o profili di forza/sviluppo
Patti di integrità	Stipula di patti di integrità e previsione negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito, di accettazione degli obblighi, in capo all’affidatario, ad adottare le misure antimafia e anticorruzione ivi previste in sede di esecuzione del contratto

2.2 Misure di prevenzione generali: verifica del grado di attuazione e aggiornamento annuale.

Dispone il comma 9 lett.b) dell'art. 1 della legge 190 del 2012 che il Piano deve prevedere per le attività individuate come maggiormente esposte al rischio di corruzione (tab. 2) *“meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio”*; il P.N.A., poi, prevede un “nucleo minimo” del Piano che, in sostanza, riguarda l'attivazione delle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla L. 190/2012 e dai decreti attuativi e che si sostanziano in quelle che sono definite *“misure obbligatorie”* (trasparenza, rotazione del personale, attività formativa obbligatoria, codice di comportamento integrativo, tutela del *whistleblower*, astensione nel caso di conflitto di interessi, verifica di condizioni di incompatibilità allo svolgimento di alcuni incarichi o di inconfiribilità degli stessi, ecc...).

Di tali misure, oltre che di quelle ulteriori proposte dai vari Dirigenti a mitigazione di alcuni specifici obblighi, deve darsi indicazione nel Piano. Per le misure obbligatorie *“l'unica scelta possibile consiste nell'individuazione del termine entro il quale debbono essere implementate, ove la legge lasci questa discrezionalità, qualificandolo pur sempre come perentorio nell'ambito del P.T.P.C.”*.

Più specificamente, le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione e per la loro stabilità nel tempo. Le misure specifiche, che si affiancano ed aggiungono sia alle misure generali, sia alla trasparenza, agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi e si caratterizzano per l'incidenza su problemi peculiari.

La presente parte non presenta elementi di novità rispetto alla programmazione contenuta nel PIAO 2023/2025: le relative misure che non hanno trovato attuazione, parziale e/o integrale, nel corso dell'anno 2023 sono riproposte per il corrente anno 2024 ai fini della loro piena attuazione.

▪ CODICE DI COMPORTAMENTO

Tra le misure di prevenzione della corruzione i codici di comportamento rivestono nella strategia delineata dalla legge 190/2012 (nuovo art. 54 del d.lgs. 165/2001) un ruolo importante, costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari e orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico, in una stretta connessione con i piani anticorruzione e con le carte dei servizi.

Con DPR 62/2013 è stato definito, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001 come modificato dalla legge 190/2012, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici applicabile alla generalità delle pubbliche amministrazioni, fatte salve discipline specifiche.

La finalità del Codice di comportamento è quella di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Questa amministrazione ha adottato il Codice di comportamento integrativo del Comune di Caltagirone quale parte integrante del PTPCT con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della G.C., n. 12 del 29/01/2016.

Il Codice di comportamento approvato con la suddetta deliberazione deve intendersi integralmente richiamato quale parte integrante del presente documento ancorché allo stesso non materialmente allegato, in quanto non oggetto di modifiche per l'anno in corso ed è stabilmente pubblicato nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del sito web istituzionale, sotto-sezione di I livello "Disposizioni generali", sotto-sezione di II livello "Atti generali".

L'ANAC in sede di Aggiornamento 2018 al PNA ha constatato la scarsa innovatività dei codici di amministrazione, definiti "di prima generazione" in quanto adottati a valle dell'entrata in vigore del DPR 62/2013 e delle prime Linee guida ANAC dell'ottobre 2013, osservando che questi, nella stragrande maggioranza dei casi, si sono limitati a riprodurre le previsioni del codice nazionale.

Al riguardo l'ANAC rileva che *"Il codice di amministrazione ha il ruolo di tradurre in regole di comportamento di lunga durata, sul versante dei doveri che incombono sui singoli pubblici dipendenti, gli obiettivi di riduzione del rischio corruttivo che il PTPC persegue con misure di tipo oggettivo, organizzativo (organizzazione degli uffici, dei procedimenti/processi, dei controlli interni). Questa necessaria connessione, che si è perduta nei Codici di amministrazione di prima generazione, dovrà essere recuperata con una nuova, seconda generazione di Codici di amministrazione che l'ANAC intende promuovere con l'adozione di nuove Linee guida in materia, tanto di carattere generale quanto di carattere settoriale"*.

L'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001 attribuisce all'ANAC il potere di definire «criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione ai fini dell'adozione dei singoli codici di comportamento da parte di ciascuna amministrazione». L'Autorità, alla luce della richiamata disposizione e a seguito degli esiti dell'attività di vigilanza svolta, nonché di una apposita riflessione generale sul tema da parte di un gruppo di lavoro dedicato ha ritenuto necessario emanare nuove Linee guida in materia di Codici di comportamento di carattere generale, che sono rivolte a tutte le amministrazioni e sostituiscono le precedenti, emanate con delibera n. 75 del 24 ottobre 2013.

Il fine è quello di promuovere un sostanziale rilancio dei codici di comportamento proprio per il valore che essi hanno sia nel guidare le condotte di chi lavora nell'amministrazione e per l'amministrazione verso il miglior perseguimento dell'interesse pubblico, sia come strumento di prevenzione dei rischi di corruzione da armonizzare e coordinare con i PTPCT di ogni amministrazione.

Nell'anno 2023 è stato adottato il DPR 13 giugno 2023 n. 81 recante modifiche al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62. Il nuovo Codice è stato immediatamente portato a conoscenza di tutto il personale dipendente ed è stabilmente pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

Per l'anno 2024 sono programmate le azioni seguenti:

- aggiornamento del Codice di comportamento integrativo;
- diffusione delle nuove regole tra il personale mediante circolari e sessioni formative dedicate.

▪ LA ROTAZIONE DEL PERSONALE

L'obbligo di rotazione del personale chiamato ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione è previsto dall'art. 1, comma 5 lett. b) della L. 190/2012, mentre il comma 4 lett. e) della stessa norma demanda al Dipartimento della Funzione Pubblica la definizione di criteri per assicurare la rotazione di dirigenti nei settori particolarmente esposti al rischio. Il comma 10, lett. b) della legge demanda al Responsabile della prevenzione la verifica dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.

L'intesa del 24.7.2013 recepisce tali indicazioni e prevede che *“a tal fine ciascun ente, previa informativa sindacale, adotta dei criteri generali oggettivi”*, precisando – con previsione riprodotta dal P.N.A.- che *“ove le condizioni organizzative dell'ente non consentano l'applicazione della misura, l'ente ne deve dar conto nel P.T.P.C. con adeguata motivazione”*.

Analogo obbligo di rotazione periodica del personale che svolge le proprie mansioni nei settori esposti al rischio di infiltrazioni di tipo mafioso è previsto per le pubbliche amministrazioni della Regione Siciliana dall'art. 14 del c.d. Codice Vigna.

Restano ferme le previsioni di cui agli art. 16, comma 1 lett. l)-*quater* e 55-ter del d.lgs. 165/2001 che prevedono la possibilità in capo al dirigente di disporre con provvedimento motivato la rotazione del personale (assegnandolo ad altro servizio) nei casi in cui l'ente ha notizia formale di avvio di procedimento penale, o di avvio di un procedimento disciplinare, a carico di un dipendente per condotte di natura corruttiva.

Il PNA 2016 ha dedicato un ampio approfondimento alla misura della rotazione. In particolare, tenuto conto in premessa che risulta essere tra le misure obbligatorie di più difficile realizzazione, indica che *“ove non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, le amministrazioni sono tenute ad operare scelte organizzative nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività tra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza interna delle attività o ancora l'articolazione delle competenze ecc.”*

Alla rotazione “ordinaria” è dedicato un approfondimento specifico nell'Allegato n. 2 *“Rotazione “ordinaria” del Personale”* del PNA 2019. Nel documento è ancora una volta sottolineato che la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore. Essa va vista prioritariamente come strumento

ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale.

Nel Comune di Caltagirone :

- Sono stati attivati percorsi di mobilità interna, sia su base volontaria che d'ufficio, al fine di soddisfare le esigenze di carattere organizzativo rappresentate dai Dirigenti;
- Il principale ostacolo alla piena implementazione della misura della rotazione ordinaria è rappresentato dalla grave carenza di personale che riguarda l'intero Ente, con particolare riferimento al personale con inquadramento nelle categorie C e D, e dall'assenza di adeguati percorsi formativi organizzati a livello di Ente.

Nelle more e in assenza di percorsi di rotazione ordinaria, nelle aree a maggiore rischio corruttivo, sono adottate le seguenti misure alternative alla rotazione ordinaria:

- Previsione di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori (ad es. creazione di gruppi di lavoro), evitando così l'isolamento di certe mansioni ed avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle varie attività;
- Nelle aree identificate come maggiormente esposte a rischio corruzione e per le istruttorie più delicate, previsione di meccanismi di condivisione delle fasi procedurali, stabilendo di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria;
- Alternanza continua degli incaricati a parità di competenze professionali (ad es. per le attività di controllo);
- Previsione di misure di articolazione delle competenze, consistenti nell'affidamento delle varie fasi di procedimento appartenente a un Settore a rischio a più persone, avendo cura di assegnare la responsabilità del procedimento ad un soggetto diverso dal Dirigente, cui compete l'adozione del provvedimento finale.

A tal fine, dovrebbero attribuirsi a soggetti diversi compiti relativi a:

- svolgimento d'istruttorie e accertamenti;
- adozione di decisioni;
- attuazione delle decisioni prese;
- effettuazione delle verifiche e controlli.

- ASTENSIONE IN PRESENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI La normativa di riferimento è contenuta nell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla citata legge n. 190/2012, e negli artt. 6, comma 2, e 7 del DPR n. 62/2013, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, come di seguito riportati:

- ✓ *“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale” (art. 6-bis L. 241/1990).*
- ✓ *“Il dipendente si astiene da prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici” (art. 6, comma 2, DPR n. 62/13);*
- ✓ *“Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza” (art. 7, DPR n. 62/13).*

Nell’ordinamento regionale trova applicazione la specifica disciplina di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 7/2019 secondo cui *“ Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, in relazione a decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il quarto grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti o di organizzazioni con cui egli, o il coniuge, abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti o di organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o a-gente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il dirigente generale del dipartimento regionale presso cui il dirigente presta servizio ovvero il dirigente preposto all’unità al quale il funzionario è addetto”.*

La norma riproduce sostanzialmente i contenuti di cui all’art. 6-bis della legge 241/1990 (che già si riteneva applicabile in via interpretativa nell’ordinamento regionale) e agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 con una sostanziale differenza rispetto alla normativa statale rappresentata dal fatto che rilevano i rapporti di parentela fino al quarto grado (e non fino al secondo).

La misura è prevista in seno al Codice di comportamento integrativo e sarà ulteriormente attuata e perfezionata in sede di aggiornamento dello stesso Codice e con l'istituzione del cd. Registro dei casi di astensione.

La corretta osservanza dell'obbligo di astensione forma, inoltre, oggetto di verifica nel contesto del controllo successivo di regolarità amministrativa svolto sotto la direzione del Segretario Generale.

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ E INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI

Ai sensi dell'art. 53, comma 2, del d. lgs. 165/2001 *“Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati”*;

Ai sensi dell'art. 53, comma 3-bis, del d. lgs. 165/2001, come introdotto dal comma 42 dell'art. 1 della legge 190/2012, *“ Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e ss.mm.ii. sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2”*;

Ai sensi del comma 60 dell'art. 1 della legge 190/2012 *“Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata (...) si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali (...) volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge (...) con particolare riguardo (...) b) all'adozione da parte di ciascuna amministrazione di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all'art. 53, comma 3 bis, del d.lgs. 165/2001, introdotto dal comma 42, lett. a) del presente articolo, ferma restando la disposizione del comma 4 dello stesso articolo 53”*.

Nel corso della Conferenza Unificata del 24/7/2013 è stata sancita l'intesa, prevista dai commi 60 e 61 della legge 190/2012, con la quale si è definito (§ 6) che *“al fine di supportare gli enti in questa attività è costituito un tavolo tecnico presso il Dipartimento della funzione pubblica con i rappresentanti delle regioni e degli enti locali con l'obiettivo di analizzare le criticità e stabilire dei criteri che possono costituire un punto di riferimento per le regioni e gli enti locali. Gli enti sono tenuti ad adottare i previsti regolamenti entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, i cui risultati saranno adeguatamente pubblicizzati, e comunque entro 180 giorni dalla data di adozione della presente intesa”*;

Il Comune si è già dotato del Regolamento per la disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi e dei criteri per il conferimento e l'autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali al personale dipendente.

Gli estremi e i dati rilevanti di tutti i provvedimenti di conferimento/autorizzazione sono pubblicati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 18 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i. nell'apposita sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del sito web istituzionale.

■ VIGILANZA SULLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI CUI AL D. LGS. 39/2013

La misura trova attuazione attraverso l'acquisizione per tutti gli incarichi di tipo dirigenziale conferiti nell'anno dell'apposita dichiarazione e la sua tempestiva pubblicazione in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. L'art. 20 del d.lgs. 39/2013 pone in capo all'interessato l'obbligo di rilasciare, **all'atto di nomina**, una dichiarazione sulla insussistenza delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dallo stesso decreto. Tale dichiarazione è condizione di efficacia dell'incarico (art. 20, co. 4).

Considerato che la dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconferibilità costituisce **condizione di efficacia dell'incarico**, l'Autorità nelle Linee guida sopra richiamate (Delibera n. 833 del 2016) ha ritenuto *«altamente auspicabile che il procedimento di conferimento dell'incarico si perfezioni solo all'esito della verifica, da parte dell'organo di indirizzo e della struttura di supporto, sulla dichiarazione resa dall'interessato, da effettuarsi tenendo conto degli incarichi risultanti dal curriculum vitae allegato alla predetta dichiarazione e dei fatti notori comunque acquisiti»*.

Nel PNA 2019 l'ANAC, ad integrazione di quanto evidenziato nelle Linee guida di cui alla Delibera n. 833 del 2016, tenuto conto dell'importanza di presidiare l'attività di conferimento degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli enti di diritto privato regolati, finanziati e in controllo pubblico, ritiene necessario individuare all'interno del PTPCT una specifica procedura di conferimento degli incarichi, tale da garantire:

- ✧ la preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico;
- ✧ la successiva verifica entro un congruo arco temporale, da predefinire;
- ✧ il conferimento dell'incarico solo all'esito positivo della verifica (ovvero assenza di motivi ostativi al conferimento stesso);
- ✧ la pubblicazione contestuale dell'atto di conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell'art. 20, co. 3, del d.lgs. 39/2013.

Nella medesima sezione sono disciplinate le attività di verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità in coerenza con i contenuti di cui alla determinazione ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 con oggetto "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.A.C. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili", anche all'esito di eventuali segnalazioni.

Si prevede quale ulteriore specifica misura a presidio della corretta osservanza delle previsioni di cui al d.lgs. 39/2013 l'obbligo dell'introduzione negli atti di interpello (comunque denominati) per l'attribuzione di "incarichi amministrativi di vertice" e di incarichi dirigenziali esterni comunque denominati (es. utilizzazione incarichi ex art. 110 Tuel) di clausole ostative al conferimento dell'incarico ai soggetti che nel biennio precedente abbiano svolto incarichi o attività professionali di cui all'art. 4 del d.lgs. 39/2013 ovvero a soggetti che abbiano riportato una condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dall'art. 3 del d.lgs. 39/2013.

▪ SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO (cd. *pantouflage*)

Consiste nel divieto ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di una PA di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. (art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e art. 21 del d. lgs. 39/2013)

Il fine perseguito è quello di evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto.

Nell'aggiornamento 2018 al PNA e nel PNA 2022 l'ANAC dedica ampio spazio alla misura in esame al fine di precisarne meglio l'ambito di applicazione e superare le incertezze interpretative sorte in via di prima applicazione della norma.

Ambito applicativo:

- Tra i destinatari della norma sono da ricomprendersi anche i soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo (cfr. parere ANAC AG/2 del 4 febbraio 2015). L'art. 21 del d.lgs. 39/2013 ha, infatti, precisato che ai fini dell'applicazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel medesimo decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico e l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo;
- Il divieto è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi.

Esercizio di poteri autoritativi e negoziali:

- i dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, cui si riferisce l'art. 53, co. 16-ter, cit., sono i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della pubblica amministrazione, i poteri sopra accennati, attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente. Si ritiene inoltre

che il rischio di preconstituirsì situazioni lavorative favorevoli possa configurarsi anche in capo al dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione (cfr. parere ANAC sulla normativa AG 74 del 21 ottobre 2015 e orientamento n. 24/2015). Pertanto, il divieto di *pantouflage* si applica non solo al soggetto che abbia firmato l'atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento;

- nel novero dei poteri autoritativi e negoziali rientrano sia i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi per la p.a. sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari. Tenuto conto della finalità della norma, può ritenersi che fra i poteri autoritativi e negoziali sia da ricomprendersi l'adozione di atti volti a concedere in generale vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere (cfr. parere ANAC AG 2/2017 approvato con delibera n. 88 dell'8 febbraio 2017).

Nozione di soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione:

- Sono da considerarsi anche i soggetti che, pur formalmente privati, sono partecipati o controllati da una pubblica amministrazione, in quanto la loro esclusione comporterebbe una ingiustificata limitazione dell'applicazione della norma e una situazione di disparità di trattamento.

Sanzioni:

- Nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti all'ex dipendente pubblico;
- Obbligo della restituzione dei compensi percepiti e accertati per lo svolgimento dell'incarico.

Le misure previste per la piena implementazione dell'istituto sono:

- 1) l'obbligo di inserimento di apposite clausole che richiamino i divieti previsti dalla norma, e le sanzioni in caso di divieto, sia nei contratti di assunzione di personale (a titolo di lavoro subordinato e autonomo), sia nei bandi di gara o atti prodromici agli affidamenti di commesse pubbliche, sia in tutti i contratti di appalto. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 (cfr. pareri ANAC AG/8/ del 18 febbraio 2015 e AG/2 del 2015 cit.).
- 2) monitoraggio sull'applicazione della misura di cui al punto 1) in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa;
- 3) obbligo del RPCT, che sia venuto a conoscenza della violazione del divieto di *pantouflage* da parte di un ex dipendente, di segnalare detta violazione all'ANAC, alla amministrazione presso cui il dipendente prestava servizio e all'ente presso cui è stato assunto l'ex dipendente.

■ FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA P.A.

Consiste nel divieto di nominare come membri di commissioni di concorso o di aggiudicazione di gare, anche in qualità di segretari, o funzionari di uffici particolarmente sensibili (preposti alla gestione di risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, erogazione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari o vantaggi economici), soggetti che hanno riportato condanne, anche non passate in giudicato, per reati contro la PA (ai sensi del capo I Titolo II, secondo libro del c.p.) ex art. 35-bis del d. lgs. 165/2001.

Il PNA (allegato 1 par. B.1), ha chiarito che il divieto di assegnazione ad uffici particolarmente sensibili riguarda i dirigenti e, quindi, nei piccoli comuni si estende ai funzionari solo in quanto essi svolgano funzioni dirigenziali o siano titolari di posizione organizzativa. La finalità è quella di evitare che, all'interno degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni, vi siano soggetti condannati (anche con sentenza non definitiva) per reati e delitti contro la PA. Si tratta di una forma di tutela anticipata.

Nel PNA 2019 è sottolineato che l'art. 35-bis prevede, dunque, ipotesi interdittive allo svolgimento di determinate attività per qualsiasi dipendente, quale che sia la qualifica giuridica, condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Ai fini della corretta applicazione della norma in questione, che integra i regolamenti dell'Ente, sono previste le seguenti misure:

- Acquisizione della dichiarazione di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i delitti di cui al capo I del libro II del codice penale in tutte le ipotesi contemplate dalla norma;
- Verifica della veridicità delle dichiarazioni;
- Verifica di eventuali segnalazioni;
- Adeguamento delle previsioni regolamentari in materia di formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di concorso.

■ WHISTLEBLOWING

Il *whistleblowing* è un istituto di prevenzione della corruzione mutuato dall'esperienza anglosassone, che l'ordinamento italiano ha fatto proprio per poter adempiere agli obblighi convenzionali liberamente assunti con gli altri Stati nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa.

Si tratta della messa in opera di misure a tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti finalizzate a garantire: 1) la tutela dell'anonimato; 2) il divieto di discriminazioni nei confronti del WHISTLEBLOWER.

Attraverso l'adozione di queste misure si persegue l'obiettivo finale di evitare che il dipendente pubblico ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

La misura è stata attuata nell'anno 2023 implementando un canale informatico dedicato di segnalazione, basato su componenti tecnologiche stabili e ampiamente diffuse in grado di garantire la riservatezza delle segnalazioni e della stessa identità dei segnalanti, e l'istituto è portato alla conoscenza di tutto il personale dipendente attraverso un'apposita circolare divulgativa del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza aggiornata alle recenti Linee Guida ANAC aggiornate all'anno 2023.

▪ LA FORMAZIONE

Al fine di garantire una generale diffusione della cultura della legalità e dell'integrità, ogni pubblica amministrazione è tenuta ad assicurare specifiche attività formative rivolte al personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, integrità e legalità .

Tali interventi formativi vengono inseriti nel Piano Triennale della Formazione (P.T.F) di cui all'art. 7-bis del d.lgs. 165/2001, e vengono attuati, come risposta a specifici fabbisogni formativi individuati dai Dirigenti, nell'ambito del Piano Annuale della Formazione (P.A.F.).

Con l'introduzione del PIAO, il piano di formazione è inserito organicamente nel documento di programmazione integrata,

Il programma annuale di formazione prevede: le materie oggetto di formazione relative alle attività a rischio corruzione, nonché ai temi generalità della legalità; ove possibile l'organizzazione di corsi presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione ai sensi del comma 11 dell'art. 1 della legge 190/2012; l'individuazione dei Responsabili e dei dipendenti che svolgono attività nelle materia di cui sopra; apposite misure per monitorare i processi formativi e i risultati conseguiti.

Il bilancio di previsione deve prevedere gli opportuni interventi e stanziamenti di spesa finalizzati a garantire le attività formative di cui al presente piano.

La scelta del personale da assegnare ai settori individuati a rischio deve prioritariamente ricadere su quello appositamente selezionato e formato.

Il bilancio del Comune di Caltagirone non presenta per l'anno 2023 stanziamenti adeguati alla realizzazione di iniziative formative per il personale.

Le stesse saranno programmate nell'anno 2024 successivamente all'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato.

MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI

L'art. 1, comma 9 della legge 190 del 2012 ha introdotto l'obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni di procedere al monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi e il d.lgs. 33/2013 ha disposto l'obbligo di pubblicazione tempestiva dei risultati del monitoraggio. Evidentemente, l'inerzia procedimentale e i ritardi nella conclusione dei procedimenti amministrativi sono considerati quale elemento sintomatico di corruzione ed illegalità.

La misura si inserisce in un quadro normativo che prevede:

- ✧ l'obbligo in capo alla pubblica amministrazione di concludere tutti i procedimenti con un provvedimento espresso;
- ✧ l'obbligo di rispettare tempi certi per la conclusione dei procedimenti, fissati da atti di natura regolamentare da parte della pubblica amministrazione, in un tempo non superiore a 90 giorni, che può essere aumentato fino a 180 giorni con espressa motivazione relativa alla complessità dell'istruttoria;
- ✧ la determinazione di un termine residuale di 30 giorni da parte della legge, nel caso la pubblica amministrazione non fissi termini diversi;
- ✧ la previsione di un generalizzato potere sostitutivo nel caso di inerzia da parte del funzionario competente, con l'obbligo di individuazione di un c.d. funzionario anti-ritardo, cui può rivolgersi il cittadino in caso di inerzia provvedimento.

Il rispetto dell'obbligo di monitoraggio presuppone, innanzi tutto, la *chiara determinazione dei tempi di conclusione di tutti i procedimenti* di competenza del comune, e *l'informatizzazione dei procedimenti amministrativi*, in applicazione e nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale.

A tal fine, si programmano le seguenti azioni:

- Obbligo di attestazione in calce a ciascun provvedimento finale del rispetto dei termini procedurali (con indicazione di data di avvio, periodo di eventuale sospensione o interruzione, data di conclusione e con indicazione delle ragioni del ritardo in caso di violazione del termine) e del rispetto dell'ordine cronologico (con indicazione espressa in caso di deroga dell'ordine cronologico delle ragioni di urgenza).

■ MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE E SOGGETTI ESTERNI

L'art. 1, comma 9, lett. e) della L. 190 del 2012 stabilisce che con il PTPCT deve essere garantita l'esigenza di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili di settore e i dipendenti dell'amministrazione.

Ai fini del monitoraggio è prevista sono previste le seguenti azioni:

- Obbligo di attestare in calce a ogni provvedimento l'assenza di conflitti di interesse in capo al firmatario e in capo al responsabile del procedimento, se nominato.

Il rispetto dell'obbligo è monitorato nell'ambito dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa condotta dal Segretario Generale.

▪ PATTI DI INTEGRITÀ NEGLI AFFIDAMENTI DI CONTRATTI PUBBLICI

La misura, prevista dall'articolo 1, comma 17, della legge 190/2012 mira a garantire la diffusione di valori etici, valorizzando e promuovendo comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti alle procedure di affidamento di contratti pubblici e per i contraenti.

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede che venga sottoscritto dai partecipanti alle procedure di scelta del contraente e permette un controllo reciproco dei comportamenti e l'irrogazione di sanzioni nei casi di violazioni.

Tramite tali documenti si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità a tutti i partecipanti alle gare nonché una trasparente esecuzione del contratto, rafforzando anche gli obblighi di correttezza e trasparenza posti in capo ai dipendenti comunali.

Nel PNA 2019 l'ANAC ricorda che l'AVCP nella determinazione n. 4/2012 aveva affermato la legittimità dell'inserimento di clausole contrattuali che impongono l'obbligo del rispetto dei protocolli di legalità/patti d'integrità. Nella determinazione si precisava che «*mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. Stato, sez. V, 9 settembre 2011, n. 5066).*

La Corte di Giustizia Europea nella sentenza C-425/14 ha affermato che la previsione dell'obbligo di accettazione di un protocollo di legalità appare idonea a rafforzare la parità di trattamento e la trasparenza nell'aggiudicazione di appalti. Inoltre, poiché tale obbligo incombe su qualsiasi candidato od offerente indistintamente, lo stesso non viola il principio di non discriminazione. La Corte ha specificato, tuttavia, che, conformemente al principio di proporzionalità, che costituisce un principio generale del diritto dell'Unione, una siffatta misura non deve eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito.

Sempre nel PNA 2019 è sottolineato che le pubbliche amministrazioni potrebbero valutare di attuare attraverso i patti di integrità un rafforzamento delle forme di partecipazione e controllo della società civile nelle diverse fasi di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici. In tale prospettiva si colloca, ad esempio, il progetto pilota di sperimentazione dei patti di integrità avviato nel 2015 «*Integrity Pacts – Civil Control Mechanism for Safeguarding EU Funds*» promosso e finanziato dalla Commissione Europea.

Allo stato il Comune di Caltagirone non è parte di patti di integrità.

▪ INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI

I processi di standardizzazione dei documenti e delle procedure sono da ritenere fondamentali per assicurare nelle Amministrazioni Pubbliche l'efficienza degli uffici e la qualità dei servizi resi ai cittadini ed al sistema socio-economico e produttivo, in un'ottica di semplificazione amministrativa e di maggiore trasparenza.

L'informatizzazione dei processi è volta a conseguire l'automazione, l'esecuzione, il controllo e l'ottimizzazione di processi interni all'amministrazione e costituisce, pertanto, il mezzo principale per la transizione dalla gestione analogica del procedimento amministrativo al digitale. Attraverso la previsione della tracciabilità delle fasi fondamentali dei processi dell'amministrazione e l'individuazione delle responsabilità per ciascuna fase (*workflow management system*) riduce il rischio di flussi informativi non controllabili e favorisce l'accesso telematico a dati e documenti, ottenendo, così, una migliore e più efficace circolarità delle informazioni all'interno dell'organizzazione e il monitoraggio del rispetto dei termini procedurali.

In questa direzione, il Comune di CALTAGIRONE ha già avviato i seguenti interventi:

- ✧ Sistema di protocollo e gestione documentale degli atti amministrativi;
- ✧ Informatizzazione del processo di gestione delle adunanze della Giunta e del Consiglio comunale;
- ✧ SUAPE - Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizie;
- ✧ Implementazione del servizio on line in materia di tributi denominato "Portale del contribuente";
- ✧ Piattaforma informatizzata per la gestione dei concorsi e delle procedure selettive;

Per gli anni 2023 e 2024 è stata prevista l'implementazione di ulteriori servizi come elencati nel § Valore pubblico del PIAO.

2.3 Integrazione tra il Processo di Gestione del Rischio e il Ciclo della Performance.

Al fine di realizzare un'efficace strategia di prevenzione della corruzione, il processo di gestione del rischio non deve essere attuato in maniera formalistica secondo una logica di mero adempimento, bensì deve essere progettato e realizzato su un piano del tutto sostanziale ed operativo, ovvero agganciandolo strettamente alle caratteristiche del contesto esterno ed interno dell'amministrazione e capace di supportare concretamente la gestione, diventando, in tal modo, effettiva parte integrante di tutti i processi decisionali messi in atto dall'Ente.

In tal senso occorre che le misure anticorruzione siano coordinate con i contenuti di tutti gli altri strumenti di programmazione, in modo da garantire una sostanziale integrazione tra il processo di gestione del rischio, il ciclo di gestione della *performance* ed i controlli interni.

A tal fine, alle misure programmate in materia di prevenzione della corruzione devono corrispondere specifici obiettivi nel Piano della *Performance*, dei quali tenere conto in sede di valutazione.

Permane la distinzione tra i due documenti di programmazione che, benché unificati nel PIAO, mantengono la loro autonomia quali distinte sottosezioni:

- La sezione “rischi corruttivi a trasparenza” ha lo scopo, da un lato, di mappare i rischi e individuare le misure organizzative atte a prevenire la possibilità dell’avverarsi di fenomeni corruttivi, dall’altro, di assolvere agli obblighi di trasparenza e accesso, favorendo il regolare funzionamento dei flussi informativi dalla pubblicazione dei dati nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” al successivo monitoraggio. È opportuno, quindi, che l’individuazione dei responsabili delle misure e dei loro obiettivi sia considerata in termini di *performance* individuale e di struttura nel Piano delle *performance*.
- La sezione dedicata alla *Performance*, invece, declina gli obiettivi di gestione assegnati ai responsabili delle diverse strutture in cui è organizzato l’Ente, frutto delle strategie delineate dagli Organi di governo. In tale contesto, risulta utile, pertanto, l’inserimento, per ogni Area funzionale dell’Ente di obiettivi specifici o trasversali inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. Inoltre, alcune analisi che l’amministrazione è tenuta a condurre per la programmazione della *performance* sono utili anche per la presente sezione, come, ad esempio, l’analisi del contesto interno, laddove è richiesto un esame della struttura organizzativa oppure la stessa mappatura dei processi. In sintesi, in un’ottica di integrazione e coerenza tra tutti gli strumenti di programmazione dell’Ente, la programmazione della *Performance* rappresenta un ulteriore strumento attraverso cui dare attuazione anche alle misure di prevenzione del rischio corruttivo.

2.4 Il collegamento con il sistema dei controlli interni

Il sistema dei controlli interni, disciplinato dall’apposito regolamento comunale, costituisce un utile strumento di supporto nell’attuazione e verifica di funzionamento della strategia di prevenzione della corruzione, tenuto conto che le varie forme e tipologie di controllo introdotte dall’art. 3 del d.l. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, sono connotati dai caratteri della diffusività (nel senso che implicano il coinvolgimento di vari soggetti ed uffici) e della prescrittività.

Nel contesto di tale sistema riveste particolare importanza il controllo successivo di regolarità amministrativa, affidato dalla legge al segretario comunale, e che è finalizzato a rilevare la sussistenza dei presupposti di legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. La legge intesta al segretario comunale, nell’ambito dell’esercizio della funzione di controllo, il potere di trasmettere ai responsabili dei servizi periodicamente “*direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità*” (art. 147-bis, comma 3 del Tuel).

Pertanto, il controllo successivo di regolarità amministrativa può costituire la sede e lo strumento per una continua ed efficace verifica del rispetto del Piano anticorruzione, contribuendo nel contempo a creare e diffondere all’interno dell’ente “buone prassi” cui riferirsi nell’attività operativa.

Il Comune di Caltagirone intende perseguire, in linea con i propri obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, una strategia di prevenzione della corruzione basata su una stretta integrazione tra le previsioni della presente sezione del PIAO e il sistema dei controlli interni.

Per l'anno 2023 il collegamento tra la strategia di prevenzione del rischio corruttivo e il controllo successivo di regolarità amministrativa è stato valorizzato attraverso il potenziamento dei controlli nella materia degli appalti sulla base di una direttiva adottata dal RPCT. Per l'anno 2024 tale collegamento sarà ulteriormente rafforzato mediante l'adozione di un apposito atto organizzativo per lo svolgimento dell'attività di controllo relativa all'anno 2024 collegato strettamente e motivatamente nella individuazione delle tipologie di atto da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa all'analisi del rischio.

PARTE TERZA

TRASPARENZA

1. Introduzione

Nell'ambito del progetto di riforma della Pubblica Amministrazione, la normativa impone agli Enti locali la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti organizzativi e normativi, al fine di rendere la struttura più efficace, efficiente ed economica, ma anche più moderna e performante. A tal proposito, alla luce dei rapidi e continui sviluppi tecnologici che permettono un'accessibilità ed una conoscibilità dell'attività amministrativa sempre più ampia ed incisiva, un ruolo fondamentale è ricoperto dalla trasparenza.

Il d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, ha operato una significativa estensione dei confini della trasparenza, intesa, oggi, come *«accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche»*, assicurando al contempo, ai cittadini e all'intera collettività, i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione e concorrendo, altresì, alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino.

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di prestazione, come tale non comprimibile in sede locale, nonché valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, qualificandosi sempre più come presupposto per realizzare una buona amministrazione, ma anche come misura per promuovere l'integrità e la cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica.

La stessa Corte Costituzionale, infatti, ha considerato che con la legge 190/2012 *«la trasparenza amministrativa viene elevata anche al rango di principio-argine alla diffusione di fenomeni di corruzione»* e che le modifiche al d.lgs. 33/2013, introdotte dal d.lgs. n. 97/2016, hanno esteso

ulteriormente gli scopi perseguiti attraverso il principio di trasparenza, aggiungendovi la finalità di «*tutelare i diritti dei cittadini*» e «*promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa*».

In seno al PNA 2022, l'ANAC stabilisce che “*Una parte del PIAO deve necessariamente riguardare la programmazione degli obiettivi e dei flussi procedurali per garantire la trasparenza amministrativa. Essa costituisce presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche misura di prevenzione della corruzione, come la stessa Corte Costituzionale ha evidenziato nella sentenza n°20/20191, laddove considera la legge 190/2012 “principio-argine alla diffusione di fenomeni di corruzione”.*

Il ruolo di primo piano che il legislatore ha attribuito alla trasparenza si arricchisce oggi, a seguito dell'introduzione del PIAO, con il riconoscimento del suo concorrere alla protezione e alla creazione di valore pubblico. Essa favorisce, in particolare, la più ampia conoscibilità dell'organizzazione e delle attività che ogni amministrazione o ente realizza in favore della comunità di riferimento, degli utenti, degli stakeholder, sia esterni che interni.

Anche le amministrazioni che sono tenute ad adottare il PIAO osservano gli obblighi di pubblicazione disciplinati dal d.lgs. n. 33/2013 e dalla normativa vigente, da attuare secondo le modalità indicate dall'Autorità nella delibera n. 1310/2016 e nell'Allegato 1) alla stessa.

Il legislatore, sin dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013, ha previsto che nei PTPCT sia predisposta una specifica programmazione, da aggiornare annualmente, in cui definire i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione, ivi comprese le misure organizzative per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi”.

La presente sezione del PIAO contiene le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni da inserire nella sezione “Amministrazione Trasparente” del Comune di Caltagirone.

2. Obiettivi strategici in materia di Trasparenza

Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del d.lgs. 33/2012, come modificato dal d.lgs. 97/2016, la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione.

Tale obiettivo va perseguito attraverso la pubblicazione dei dati relativi ai servizi resi alla cittadinanza e all'uso delle risorse pubbliche, garantendo, al contempo, il rispetto dei criteri di qualità delle informazioni da pubblicare, così come indicati dall'art. 6 del d.lgs. 33/2013, ovvero: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, nonché conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, indicazione della loro provenienza e la loro riutilizzabilità, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del d.lgs. 33/2013.

Al fine di garantire, inoltre, il tempestivo e regolare flusso delle informazioni, risulta utile in questa sezione del Piano riportare l'indicazione dei:

- Soggetti responsabili dell'elaborazione e trasmissione dei dati, oggetto degli obblighi di pubblicazione;
- Soggetti a cui spetta la pubblicazione;

- Termini entro i quali si prevede l'effettiva pubblicazione di ciascun dato, nonché le modalità stabilite per la vigilanza ed il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi. L'Autorità, infatti, nell'effettuare la propria vigilanza, tiene conto delle scadenze indicate nel Piano, ferme restando le scadenze per l'aggiornamento disposte dalle stesse norme.

Gli obblighi di pubblicazione ulteriori, introdotti al fine di incrementare i livelli di trasparenza perseguiti da questa Amministrazione, sono specificamente previsti quali misure di prevenzione specifiche inserite nell'apposita sezione del piano dedicata alla programmazione delle misure di prevenzione.

3. Il processo di attuazione delle misure di programmazione in materia di trasparenza

In applicazione dell'art. 43, co 1, del d.lgs. 33/2013, il Segretario Generale, individuato ai sensi dell'art.1, comma 7, della L.190/2012, assume il compito di Responsabile unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Ai sensi dell'art 43, co 3, del d.lgs. 33/2012, i Dirigenti garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e, insieme coi dipendenti incaricati ad occuparsi degli adempimenti inerenti la trasparenza, sono responsabili in ordine alla:

- 1) redazione dei documenti da pubblicare, con riferimento alla completezza, correttezza, pertinenza, indispensabilità dei dati personali rispetto alle finalità della pubblicazione, in conformità alle disposizioni del d.lgs. n. 101/2018 e alle "Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali", di cui alla delibera n. 243/2014 del Garante per la Protezione dei Dati Personali.
- 2) pubblicazione dei documenti nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti.
- 3) segnalazione dell'eventuale presenza di un contenuto obsoleto ovvero la non corrispondenza delle informazioni presenti sul sito a quelle contenute nei provvedimenti originali.

4. Il processo di pubblicazione dei dati e i soggetti responsabili

La pubblicazione e la qualità dei dati comunicati fanno capo alla sfera di responsabilità dei Dirigenti di Area, nonché dei dipendenti addetti al compito specifico, in virtù di apposito inquadramento organico e/o di Disposizioni di Servizio, sotto la regia del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.), al quale vanno comunicati i nominativi.

Per i suddetti adempimenti, ogni Dirigente procede alla nomina di uno o più Referenti per la pubblicazione dei dati: a tal fine impartisce apposite direttive finalizzate a garantire il coordinamento complessivo delle pubblicazioni che implementano la sezione «Amministrazione Trasparente» del sito *web* istituzionale dell'Ente. È fatto obbligo ai Dirigenti di procedere alla verifica, per quanto di competenza, dell'esattezza, della completezza e

dell'aggiornamento dei dati pubblicati, attivandosi per sanare eventuali errori e avendo cura di applicare le misure previste dal Garante per la Protezione dei Dati personali.

Si delinea, pertanto, un'organizzazione che prevede, in capo a ciascuna delle Aree in cui è articolato l'Ente e che detiene il dato da pubblicare, di provvedere alla sua elaborazione e alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente".

È individuato nel Dirigente dell'Area 4, il Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (R.A.S.A.) per l'inserimento e l'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante.

In materia di obblighi di trasparenza connessi ai contratti pubblici, occorre tener conto delle novità recate dal d.lgs. 36/2023 e declinate dai provvedimenti ANAC attuativi.

Come chiarito dall'ANAC in seno all'Aggiornamento 2023 al PNA 2022:

La disciplina che dispone sugli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture si rinviene oggi all'art. 37 del d.lgs. 33/2013 e nel nuovo Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 36/2023 che ha acquistato efficacia dal 1° luglio 2023 (art. 229, co. 2).

In particolare, sulla trasparenza dei contratti pubblici il nuovo Codice ha previsto:

-che le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ovvero secretati, siano tempestivamente trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l'ANAC da parte delle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici (art. 28);

-che spetta alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, al fine di garantire la trasparenza dei dati comunicati alla BDNCP, il compito di assicurare il collegamento tra la sezione «*Amministrazione trasparente*» del sito istituzionale e la stessa BDNCP, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013;

-la sostituzione, ad opera dell'art. 224, co. 4 del Codice, dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013 rubricato "*Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*" con il seguente:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori."

-che le disposizioni in materia di pubblicazione di bandi e avvisi e l'art. 29 del d.lgs. 50/2016 recante la disciplina di carattere generale in materia di trasparenza (cfr. Allegato 9 al PNA 2022) continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023;

-che l'art. 28, co. 3 individua i dati minimi oggetto di pubblicazione e che in ragione di tale norma è stata disposta l'abrogazione, con decorrenza dal 1°luglio 2023, dell'art. 1, co. 32 della legge n. 190/2012.

A completamento del quadro normativo descritto occorre richiamare i provvedimenti dell'Autorità che hanno precisato gli obblighi di pubblicazione e le modalità di attuazione degli stessi a decorrere dal 1°gennaio 2024:

-la deliberazione ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 recante “*Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale»*”. La delibera – come riporta il titolo - individua le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche;

-la deliberazione ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 e ss.mm.ii. recante “*Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e relativo allegato 1)*”.

Riassumendo, gli obblighi di trasparenza in materia di contratti pubblici sono così differenziati:

Fattispecie

Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023

Pubblicità trasparenza

Pubblicazione nella “*Sezione Amministrazione trasparente*” sottosezione “*Bandi di gara e contratti*”, secondo le indicazioni ANAC di cui all'All. 9) al PNA 2022.

Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1°luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023

Assolvimento degli obblighi di trasparenza secondo le indicazioni di cui al comunicato sull'avvio del processo di digitalizzazione che ANAC, d'intesa con il MIT, ha adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023.

Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024

Publicazione mediante invio alla BDNCP e pubblicazione in AT secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo Codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt. 19 e ssgg e dalle delibere ANAC nn. n. 261/2023 e n. 264/2023 (e relativo Allegato 1) e successivi aggiornamenti

Al fine di ottimizzare la modalità di pubblicazione dei contenuti da inserire nella sezione “Amministrazione trasparente”, occorre tenere conto della mappatura degli adempimenti di pubblicazione dei dati che ciascun settore è tenuto ad assicurare, facendo riferimento all' apposito allegato di cui al PIAO 2023/2025. Tale allegato riporta, in formato tabellare, la mappa degli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione previsti nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, come aggiornato secondo quanto disposto nell'allegato 1) delle “linee guida” della deliberazione ANAC n. 1310 del 28/12/2016, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 33/2012, come modificato dal d.lgs. 97/2016.

Ai fini dell'individuazione dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione, si è provveduto ad integrare il medesimo allegato, di un'ulteriore colonna, che riporta, appunto, l'indicazione dell'Area e/o del servizio responsabili.

L'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal decreto legislativo 33/2013 e dal presente programma, è oggetto di *controllo successivo di regolarità amministrativa* come normato dall'articolo 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e dal *regolamento sui controlli interni*.

A tal fine, in ciascun atto è attestato se i dati in esso contenuti sono soggetti all'obbligo di pubblicazione in “amministrazione trasparente” ed in caso positivo è individuata la relativa sottosezione di primo e secondo livello; si consiglia di utilizzare il seguente formato, da inserire nella parte dispositiva dei vari provvedimenti:

a) di dare atto che né il presente provvedimento né i dati/informazioni in esso contenuti debbono essere pubblicati nell'apposita sezione del sito web istituzionale denominata “amministrazione trasparente”;

ovvero

b) di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. ____ del d.lgs. 33/2013 e s.m.i. deve essere pubblicato nell'apposita sezione del sito web istituzionale denominata “amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “XXXXXX”, sotto-sezione di secondo livello “YYYYYYYY”;

ovvero

c) di dare atto che, ai sensi dell'art. ____ del d.lgs. 33/2013 e s.m.i., i dati contenuti nel presente provvedimento debbono essere pubblicati informato tabellare nell'apposita sezione del sito web istituzionale denominata "amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "XXXXXX", sottosezione di secondo livello "YYYYYYYYY".

5. Tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati

Riguardo ai termini entro cui provvedere alla pubblicazione dei dati, sempre l'allegato sopra richiamato, così come previsto dal d.lgs. 33/2013, riporta nella colonna "Aggiornamento" la frequenza di pubblicazione, la quale varia, a seconda della natura del dato stesso, da annuale a tempestiva.

In merito alla circostanza in cui i dati e le informazioni devono essere pubblicati tempestivamente, tenuto conto della delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 di aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione 2018, l'Ente assicura la pubblicazione degli atti, dati e informazioni entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento da cui scaturisce l'obbligo.

Al fine di monitorare, tuttavia, l'effettivo aggiornamento del dato, ogni sezione dell'Amministrazione Trasparente dell'Ente riporta la data dell'ultimo aggiornamento.

La durata ordinaria della pubblicazione è fissata in CINQUE ANNI, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi e quanto già previsto in materia di dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati.

Dovranno essere approntati metodi informatici e sistemi di rilevazione dei tempi di pubblicazione in seno alla Sezione «Amministrazione trasparente», che permettono di conoscere, automaticamente, attraverso avvisi telematici, la scadenza del termine di cinque anni, e che quindi precludono forme di responsabilità. Trascorso il quinquennio o diversi termini previsti, gli atti, i dati e le informazioni pubblicati in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE non devono essere conservati nella sezione archivio del sito e la trasparenza è assicurata mediante l'istituto dell'accesso civico, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013.

6.L'organizzazione dei flussi Informativi - la struttura dei dati e i formati

I singoli Dirigenti, ciascuno per i dati di rispettiva competenza, assicurano il corretto svolgimento dei flussi informativi, in rispondenza ad indici qualitativi: pertanto, i dati e i documenti oggetto di pubblicazione debbono rispondere ai criteri di qualità previsti dall' art. 6 del D.lgs. n. 33/2013.

Appartiene alle attribuzioni del RPCT emettere Direttive in relazione ai requisiti di accessibilità, usabilità, integrità e *open source* che debbono possedere gli atti e i documenti oggetto di pubblicazione.

Su indicazione del RPCT e previa verifica di sostenibilità finanziaria, l'Amministrazione pone in essere le azioni necessarie per adeguare il sito istituzionale agli *standard* previsti nelle linee guida per i siti *web* della P.A.

L'Ufficio che detiene l'informazione oggetto di pubblicazione deve predisporre documenti nativi digitali in formato PDF/A o formato equivalente.

Al fine di favorire il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati, sia obbligatori che ulteriori, nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, questa amministrazione, in collaborazione con la propria *software house*, ha già attuato misure per l'informatizzazione di detti flussi, seguendo un approccio graduale e progressivo.

È inoltre intenzione dell'Amministrazione, avviare interventi volti a sviluppare ulteriormente i processi di standardizzazione delle procedure, di digitalizzazione dei processi documentali e la parallela telematizzazione dei rapporti con i cittadini e le imprese.

7. Monitoraggio periodico

L'aggiornamento dei dati pubblicati è svolto dai Dirigenti di Settore, ciascuno per le attività di competenza dei propri uffici, riferendo al RPCT, in seno alla relazione semestrale al Piano, sull'attività di pubblicazione svolta dalla propria struttura nel periodo di riferimento.

Il controllo ed il monitoraggio della corretta e completa pubblicazione è svolta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con il pieno coinvolgimento dei Dirigenti e dei dipendenti individuati per tale specifico compito.

Si distingue tra:

- **monitoraggio di primo livello** > è svolto dai Dirigenti delle Aree, anche su *input* del RPCT, almeno due volte all'anno. In particolare, il monitoraggio sull'efficace attuazione degli obblighi di pubblicazione è svolto in occasione della verifica annuale sull'assolvimento degli obblighi condotta dagli OIV.

- **monitoraggio di secondo livello** > è svolto dal RPCT su base annua. In particolare, il RPCT coordina i monitoraggi di primo livello, verifica i relativi *report* e vigila sull'attuazione delle eventuali misure correttive prescritte dagli OIV in sede di verifica annuale sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

8. Pubblicità dei dati e protezione dei dati personali

La pubblicità di alcune tipologie di dati, pur costituendo la principale forma di trasparenza, deve, tuttavia, rispettare alcuni limiti imposti dall'ordinamento, bilanciando perfettamente i valori che rappresentano l'obbligo di trasparenza e quello del rispetto della *privacy*, separando le possibili aree di sovrapposizione.

Il presente Programma rispetta le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 101/2018 recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”*.

Anche in presenza degli obblighi di pubblicazione, è consentita la diffusione dei dati personali solo se realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto.

Il bilanciamento tra i due diritti è, quindi, necessario, come lo stesso Considerando n. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 indica, prevedendo che *“Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità”*.

Fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, l'attività di pubblicazione dei dati, informazioni e documenti, deve avvenire in modo responsabile ed in linea con le misure giuridiche, organizzative e tecniche di protezione dei dati personali, in particolare, nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali: liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza, tenendo anche conto del principio di *“responsabilizzazione”* del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati (*«minimizzazione dei dati»*) (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013, all'art. 7-bis, co. 4, dispone, inoltre, che *“Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”*.

Tutti gli uffici, in relazione ai principi sopra esposti, dovranno attestare che i dati personali utilizzati nella predisposizione dei propri atti, sono stati trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (*“Codice Privacy”*) e per le sole finalità connesse alla gestione e conclusione del procedimento di cui sono parte.

Anche l'adempimento di tale obbligo formerà oggetto di verifica in sede di *controllo successivo di regolarità amministrativa*, come normato dall'articolo 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e dal *regolamento sui controlli interni*.

A tal fine gli uffici sono tenuti a inserire nella parte dispositiva dei vari provvedimenti la seguente dicitura:

- *Il presente atto è stato redatto nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs.101/2018, di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/679.*

PARTE QUARTA

IL MONITORAGGIO

Come sottolineato da ANAC in seno al PNA 2022, parte confermata dall'aggiornamento 2023, il monitoraggio deve essere inteso come fondamento di partenza per la progettazione futura delle misure e quindi come elemento imprescindibile di miglioramento progressivo del sistema di gestione del rischio. Il monitoraggio va concepito come la base informativa necessaria per un Piano che sia in grado di anticipare e governare le criticità.

L'ANAC invita, quindi, tutte le pubbliche amministrazioni a rafforzare il ruolo del monitoraggio come snodo cruciale del processo di gestione del rischio, volto sia a verificare l'effettiva attuazione delle misure di prevenzione programmate sia l'effettiva capacità della strategia programmata di contenere il rischio corruttivo. Questa attività consente, poi, di introdurre azioni correttive e di adeguare il PTPCT o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o le misure integrative del MOG ai cambiamenti e alle dinamiche dell'amministrazione.

L'organizzazione del Comune di Caltagirone che, come visto, si caratterizza per un forte ridimensionamento della propria dotazione organica e le limitazioni all'assunzione di nuovo personale derivanti dalla situazione di dissesto finanziario, non consente allo stato di istituire una struttura stabile di supporto al RPCT che possa assicurare un monitoraggio continuo e integrale delle misure di prevenzione del rischio corruttivo.

Peraltro la struttura organizzativa e le dimensioni del Comune di Caltagirone consentono di programmare l'attività di monitoraggio in forma graduale e su più livelli.

Soggetti responsabili:

Referenti/Dirigenti di Area > monitoraggio di primo livello

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza > monitoraggio di secondo livello

A tal fine, la scelta organizzativa è quella di individuare per ciascun settore un **referente** per il monitoraggio sull'attuazione delle varie misure, che relaziona al responsabile della prevenzione attraverso puntuali *report* periodici, che costituiscono la base informativa in relazione alla quale il responsabile esercita il monitoraggio.

I referenti coincidono, di regola, con i Dirigenti di Area salvo che questi ultimi individuino come referenti altri soggetti appartenenti alla medesima struttura e in possesso di idonei requisiti professionali.

Tempi e oggetto:

Misure di prevenzione generale> monitoraggio annuale di primo e secondo livello. I risultati dell'attività svolta (reportistica delle misure di prevenzione poste in essere e le valutazioni sull'efficacia delle stesse) vengono illustrati nella relazione annuale prevista dall'art. 1, comma 14 della legge 190/2012, che va redatta nei tempi previsti dall'ANAC e pubblicata nel sito web istituzionale dell'Ente.

Misure di prevenzione specifiche> monitoraggi di primo livello periodici e a campione.

Modalità e strumenti:

-monitoraggio di primo livello > affidato alla responsabilità dei Dirigenti di Area o dei referenti anticorruzione, laddove nominati. Compilazione di schede di rilevazione/monitoraggio e trasmissione al RPCT

-monitoraggio di secondo livello > affidato alla responsabilità del RPCT. Esso è condotto su base annua in sede di redazione della relazione annuale del RPCT sulle misure generali. Con riferimento alle misure specifiche, il RPCT a partire dall'anno 2024 programma durante l'anno almeno due monitoraggi su campioni limitati di misure identificati in base alle risultanze dell'analisi del rischio. Tavoli tecnici con i referenti/reportistica.

Ai fini del monitoraggio è, inoltre, rafforzato l'obbligo di collaborazione in capo ai Dirigenti di AREA attraverso la previsione del seguente obbligo:

ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DELLE MISURE di PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

In ciascun provvedimento conclusivo di procedimento, il Responsabile deve attestare di aver rispettato tutte le misure previste dal presente Piano, sia quelle generali/obbligatorie sia quelle specifiche, oltre che gli obblighi di trasparenza (ove esistenti). L'assolvimento di tale obbligo di

attestazione –che sarà oggetto di verifica nell’ambito dell’attività di controllo interno di regolarità amministrativa successiva - mira a responsabilizzare il Dirigente alla verifica in concreto dell’attuazione sul piano organizzativo e procedimentale delle varie misure, innescando un meccanismo di auto-implementazione delle misure anticorruzione qui previste e regolamentate, agevolando l’analisi di sostenibilità sul piano organizzativo e di efficacia/efficienza ai fini dell’aggiornamento annuale del Piano stesso.